

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FORMAGGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) FORMAGGIA

Seduta del 05/02/2026

FATTO

La ricorrente afferma che, a seguito di una semplice richiesta informativa circa la possibilità di ottenere un finanziamento, si è trovata illegittimamente segnalata nei SIC da parte dell'intermediario del quale era già cliente; che la segnalazione, pur essendo stata eliminata, ha causato in ogni caso dei danni per la propria reputazione creditizia e personale.

Ha concluso chiedendo il risarcimento dei danni, indicati in € 30.000,00, per la segnalazione illegittima, per mancato preavviso nei tempi previsti e per aver rinunciato al proseguimento della pratica.

Nelle controdeduzioni rassegnate, l'intermediario afferma che: in data 09.05.2025 la ricorrente ha presentato una richiesta di finanziamento che è stata in seguito dalla stessa volontariamente ritirata; di conseguenza, come previsto dal "Codice di Condotta in materia di SIC", l'intermediario ha provveduto a contribuire l'informazione della richiesta ricevuta nella banca dati CRIF, specificando che la domanda aveva avuto come esito "rinunciato"; la ricorrente, in data 28/08/2025, ha presentato reclamo alla banca contestando la legittimità della segnalazione positiva effettuata presso la banca dati CRIF e chiedendone la cancellazione; in data 12/09/2025 la banca ha riscontrato la cliente confermando la legittimità della segnalazione effettuata, ma precisando, altresì, di aver richiesto alla banca dati CRIF la cancellazione della segnalazione positiva; in data 18/09/2025 la banca dati CRIF ha confermato la cancellazione della segnalazione; la cancellazione dei dati allo scadere dei termini di conservazione

previsti è onere e responsabilità diretta del gestore del SIC e non dell'intermediario finanziario; di conseguenza, l'eventuale visibilità del dato positivo oltre il termine di 90 giorni (il termine di 90 giorni si riferisce tipicamente alla conservazione delle richieste di finanziamento rinunciate o rifiutate) configura un trattamento di dati di cui l'Intermediario non può essere ritenuto il responsabile; la segnalazione da cui la ricorrente fa discendere un pregiudizio è di tipo positivo e non di tipo negativo; di conseguenza, la contribuzione di un pregiudizio di tipo positivo non può causare alcun danno; il pregiudizio patito dalla ricorrente non è stato provato.

Tutto ciò premesso, formula le seguenti conclusioni: *“Chiarita e comprovata per documenti la correttezza dell’operato della Banca, si chiede il rigetto integrale delle domande di parte ricorrente in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto, o in subordine, la dichiarazione di cessata materia del contendere”*.

La ricorrente in sede di repliche afferma che la segnalazione presso la Centrale dei Rischi è illegittima in quanto non preceduta da un preavviso di segnalazione, così come prescritto dal Codice di Condotta; che la segnalazione ha causato un danno patrimoniale e di immagine, impedendo la conclusione di altre operazioni finanziarie.

Conclude chiedendo che l'intermediaria proceda entro 10 giorni alla rimozione immediata della segnalazione presso tutte le banche dati creditizie (CRIF, Experian, CTC, Banca d'Italia) e a trasmettere resoconto scritto dell'avvenuta cancellazione, e che comunichi i criteri di calcolo del tasso di interesse applicato al finanziamento, al fine di verificarne la conformità alle soglie di usura vigenti.

L'intermediario, con le controrepliche, contesta l'ampliamento della domanda proposta dalla ricorrente con le repliche, ove viene peraltro chiesta la cancellazione di una segnalazione presso la Centrale dei Rischi mai effettuata.

Conclude per il rigetto integrale delle domande della ricorrente e per la declaratoria di inammissibilità delle ulteriori domande presentate in sede di repliche.

DIRITTO

Si osserva che la cliente, con il ricorso, chiede il risarcimento dei danni, indicati in € 30.000,00, per la segnalazione illegittima, e per mancato preavviso nei tempi previsti, relativa ad una mera richiesta informativa circa la possibilità di ottenere un finanziamento alla quale poi aveva deciso di non dare seguito.

Con le repliche, amplia il perimetro della domanda formulata con il ricorso chiedendo: che l'intermediario proceda entro 10 giorni alla rimozione immediata della segnalazione presso tutte le banche dati creditizie (CRIF, Experian, CTC, Banca d'Italia) - senza peraltro allegare alcuna relativa visura relativa - e a trasmettere resoconto scritto dell'avvenuta cancellazione; e *“di comunicare i criteri di calcolo del tasso di interesse applicato al finanziamento, al fine di verificarne la conformità rispetto alle soglie di usura vigenti”*;

In proposito, meritano attendibilità le eccezioni dell'intermediario, il quale appropriatamente sottolinea, innanzitutto, l'inammissibilità delle domande nuove formulate nelle repliche, che in effetti, per come

espresse, si discostano dal *petitum* e dalla *causa petendi* del ricorso; ne chiede inoltre, fondatamente, il rigetto integrale nel merito, a fronte delle risultanze documentali che confermano la sua tesi secondo cui non risultava essere disposta alcuna segnalazione negativa a carico della ricorrente in CR, posto che la vicenda si connotava dalla avvenuta presentazione da parte della cliente - in data 09.05.2025 - di una richiesta di finanziamento poi dalla stessa volontariamente ritirata, sicché - come previsto dal "Codice di Condotta in materia di SIC" - l'intermediario aveva provveduto all'informazione della richiesta ricevuta nella banca dati CRIF specificando che la domanda aveva avuto come esito "rinunciato"; ne sottolinea, poi, l'infondatezza anche perché, nella suddetta situazione, nessun danno poteva conseguire alla cliente; ne rimarca, ancora, la genericità, non avendo in effetti la ricorrente fornito alcun elemento di supporto dimostrativo del danno genericamente allegato e inspiegabilmente quantificato in € 30.000,00.

Le ragioni dell'intermediario non vanno però approfondite, perché appaiono superate dalla documentata circostanza che, in seguito alla presentazione del reclamo alla banca, in data 28/8/2025, riguardante la contestazione della legittimità della segnalazione, veniva disposta, in data 28.9.2025, la cancellazione della segnalazione, su richiesta dell'intermediario, così come previsto dall'art. 5 del Codice di Condotta.

Risulta dunque appurato che il presente ricorso, presentato il 30 settembre 2025, è successivo all'avvenuta cancellazione della segnalazione.

Ogni valutazione in ordine alle domande ed eccezioni formulate in questa sede resta quindi assorbita dal fatto che la pretesa cancellazione era già avvenuta prima della proposizione del ricorso.

Quanto osservato ne comporta quindi il rigetto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE